

**Sentenza** 17 novembre 2010, n. 331

**Materia** energia, tutela dell'ambiente.

**Giudizio:**legittimità costituzionale in via principale.

**Limiti violati:** articolo 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma Cost.

**Ricorrente:**Presidente del Consiglio dei Ministri

**Oggetto :**

- Art. 1, comma 2° della legge della Regione Puglia 4/12/2009, n. 30 (Disposizioni in materia di energia nucleare).
- Art. 8 della legge della Regione Basilicata 19 /01/2010, n. 1(Norme in materia di energia e piano di indirizzo energetico ambientale d.lgs. 3/04/2006, n. 152 -l.r. n. 9del 2007.).
- Art. 1, comma 2, della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania- Legge finanziaria anno 2010).

**Esito:**

- illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2 legge della Regione Puglia 4 dicembre 2009, n. 30.
- illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010 n. 1.
- illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2.

**Estensore nota:** Maria Cristina Mangieri

I ricorsi hanno per oggetto disposizioni analoghe, concernenti la preclusione del territorio regionale all'installazione di impianti e depositi nucleari e meritano pertanto una decisione congiunta.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, della l.r. Puglia 30/2009, in relazione agli articoli 41, 117, secondo comma, lettere d), e), h) ed s), e terzo comma, 118 e 120 della Costituzione, nonché ai principi di sussidiarietà, leale collaborazione e ragionevolezza.

L'articolo 1 stabilisce che, in assenza di intese con lo Stato in merito alla loro localizzazione, il territorio della Regione Puglia è precluso all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di fabbricazione del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché di depositi di materiali e rifiuti radioattivi.

I contenuti della legge regionale Basilicata (art. 8 l.r. 1/2010), e della legge regionale Campania (art. 1, comma 2, l.r. 2/2010) sono analoghi a quello della legge regionale Puglia ed identici sono i motivi del ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.

Tutte le leggi impugnate sono posteriori alla legge delega 99 del 2009 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), con cui si è rilanciato in Italia l'utilizzo del nucleare, ed anteriori al decreto legislativo 31 del 2010, che ha conferito attuazione alla delega.

Il ricorrente ritiene che siano stati violati gli articoli 117, terzo comma, e 118 Cost. dal momento che la disciplina di localizzazione degli impianti, ed in particolare l'introduzione dell'intesa Stato-Regioni a tal fine, costituirebbe principio fondamentale della materia concorrente relativa alla produzione di energia.

Sarebbero inoltre invase, quanto agli impianti nucleari, le competenze esclusive statali in materia di sicurezza dello Stato, tutela della concorrenza, tutela dell'ambiente, ordine pubblico e sicurezza (art. 117, secondo comma, lettere d), e), h) ed s) Cost.), con cui il ricorrente ascrive in via prioritaria la materia dell'energia nucleare, mentre per il riferimento ai siti radioattivi, si evoca soltanto l'articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost.

Inoltre risulterebbe violato l'articolo 120 Cost. in relazione ai principi di sussidiarietà, ragionevolezza e leale collaborazione, infine sarebbe violato l'articolo 41 Cost., in ragione di una ingiustificata limitazione alla libertà economica delle imprese operanti nel settore.

Secondo la Corte costituzionale le questioni relative all'articolo 117, secondo comma, lettera s) e terzo comma, Cost. sono fondate. La Corte, con sentenza 278 del 2010, ha già chiarito a quali titoli di competenza vadano ascritte disposizioni normative concernenti il settore dell'energia nucleare e dei rifiuti radioattivi. Quanto a questi ultimi, si è ribadito, in conformità a precedenti sentenze, (247 del 2006 e 62 del 2005), che si verte nella materia di competenza esclusiva statale, "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s) Cost., mentre, per gli impianti di produzione, la materia risulta a riparto concorrente, quella di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia), di cui all'articolo 117, terzo comma, Cost. (Sentenza 278 del 2010).

La disciplina normativa di localizzazione si distribuisce fra Stato e Regioni, ferma restando la necessità di forme di collaborazione all'esercizio delle relative funzioni amministrative che la Costituzione assicura al livello regionale, e che vanno rinvenute, per il grado più elevato, nell'intesa tra Stato e Regione interessata.

La normativa di queste forme collaborative e dell'intesa spetta al legislatore statale.

Né può dirsi, come fa la difesa della Regione Puglia, che il carattere costituzionalmente dovuto dell'intesa renderebbe privo di rilievo il fatto che questa sia stata prevista espressamente in legge regionale, anziché in quella statale. Un conto sono i vincoli costituzionali che il legislatore è tenuto ad osservare, un conto la competenza legislativa a disciplinare in accordo con detti vincoli (disciplina comunque sottoponibile al vaglio della Corte).

Se con riguardo al primo profilo, questa Corte ha evidenziato la necessità di garantire adeguate forme di coinvolgimento della Regione interessata, con

riguardo alla seconda questione è evidente che tale compito dovrà attendere il legislatore statale, ma che in nessun caso la Regione potrà utilizzare “la potestà legislativa allo scopo di rendere inapplicabile nel proprio territorio una legge dello Stato che ritenga illegittima”.

Del resto non è immaginabile che ciascuna Regione, di fronte a determinazioni di carattere evidentemente ultraregionale, possa sottrarsi in modo unilaterale al sacrificio che possa derivare dal rispetto delle stesse.

Pertanto secondo la Corte le disposizioni impugnate contrastano con l'articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost. nella parte in cui disciplinano i depositi di materiali radioattivi e con l'articolo 117, terzo comma, Cost. nella parte relativa agli impianti di produzione, fabbricazione, stoccaggio dell'energia nucleare e del combustibile e vanno dichiarate costituzionalmente illegittime, con assorbimento di ogni altra censura.